

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2211)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1962 (V. Stampato n. 2280)

d'iniziativa dei deputati SCARASCIA e CHIATANTE

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 1962*

**Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili
perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei fi-

nanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.

La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.

Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro.